



VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 8 aprile 2020, alle ore 12:00, in modalità telematica è stata ampiamente esaminata e approfondita la situazione riferita alla società ESCADA Italia S.r.l. e i motivi oggettivi che hanno determinato la richiesta di intervento F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale), come da comunicazione inoltrata alle OO.SS. in data 26 marzo 2020, in relazione alle unità locali di Milano, Serravalle Scrivia, Fino Mornasco, Roma e Noventa di Piave,

TRA

- la società **ESCADA Italia S.r.l.**, P.IVA. 12182870159 e C.F. 08736460158, con sede legale in Milano (MI), Via Larga n. 2, rappresentata dall'Avv. Giuseppe Strano, giusta delega *ad acta* conferita dal Consiglio di Amministrazione di Escada Italia S.r.l. in data 25 marzo 2020 (di seguito anche la "**Società**" o "**Escada**")

E

- le **Organizzazioni Sindacali nazionali**, FILCAMS CGIL rappresentata da Francesca Mandato, FISASCAT CISL rappresentata da Stefania Chicca e UILTUCS da Emilio Fagnoli.

Escada, OO.SS., allorché congiuntamente richiamati qui di seguito, le "**Parti**" e, disgiuntamente, la "**Parte**".

È stato raggiunto il seguente Accordo, ai sensi della normativa vigente in materia di F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale) e del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Premesso che


- la Società, che non rientra nel campo di applicazione della normativa di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, svolge attività di distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, di articoli di abbigliamento ed accessori e, ad oggi, la Società ha alle sue dipendenze venticinque (25) dipendenti, di cui diciannove (19) assunti a tempo indeterminato e sei (6) assunti a tempo determinato;

- la Società ha cinque (5) unità locali dislocate sul territorio nazionale, di cui una in Corso Giacomo Matteotti, n. 22 a Milano (MI), una in Viale della Moda, n. 1 a Serravalle Scrivia (AL), una in Via Tevere, n. 1 a Fino Mornasco (CO), una in Piazza di Spagna, n. 7 a Roma (RM), una in Via Marco Polo n. 1/3 a Noventa di Piave (VE);

- con lettera del 26 marzo 2020, la Società trasmetteva alle OO.SS. nazionali e locali interessate una comunicazione preventiva, necessaria per avviare la procedura di consultazione sindacale per l'intervento del F.I.S. – assegno ordinario ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 148/2015 e ss. e del decreto interministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343, mediante l'urgente confronto e secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 2, Decreto-legge n. 18/2020;

- le OO.SS. avanzavano richiesta di incontro, ai sensi della normativa vigente, dichiarando la propria disponibilità allo svolgimento della consultazione sindacale;

- nella già menzionata comunicazione preventiva, Escada illustrava alle OO.SS. le ragioni del ricorso allo strumento di integrazione salariale, riconducibili alla sospensione dell'attività



lavorativa della Società, disposta in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo italiano, tra cui il Decreto-legge n. 18/2020, per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID – 19;

- la Società sottolineava come la diffusione del virus COVID – 19 rendeva necessaria l'adozione di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia della salute e dell'integrità dei lavoratori, mediante l'intervento di strumenti di integrazione salariale come il F.I.S. – assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19";

- durante la consultazione, la Società confermava il protrarsi della situazione di contrazione e sospensione dell'attività lavorativa per le suesposte ragioni, legate all'emergenza sanitaria nazionale;

- le Parti avviavano, quindi, un percorso di verifica della situazione, analizzando il possibile ricorso all'ammortizzatore sociale richiesto, tenendo in considerazione le diverse esigenze delle articolazioni territoriali;

- al termine della procedura di consultazione, così come prevista dalla Legge, le Parti condividevano la necessità di trovare una soluzione che, nell'ambito del tragico scenario sociale del Paese, fosse in grado di contemperare al meglio l'interesse all'occupazione stabile e la necessità di sospensione dell'attività lavorativa sulla base delle misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID – 19;

- le Parti condividevano, inoltre, l'esigenza di preservare con lo strumento del F.I.S. – assegno ordinario, il perimetro occupazionale dell'area di riferimento;

- la Società applica al personale interessato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi - Confcommercio;

- le Parti confermano l'accentramento della consultazione sindacale per tutte le unità locali interessate, di Milano (MI), Serravalle Scrivia (AL), Fino Mornasco (CO), Roma (RM) e Noventa di Piave (VE) in via telematica.

Tutto quanto sopra premesso,

si stipula e si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del seguente Accordo.

2. A seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e sulla base di quanto disposto dal Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, le attività del punto vendita di Milano sono state sospese a decorrere dall'11 marzo 2020; a decorrere dal 12 marzo 2020, sono state altresì sospese le attività dei punti vendita di Serravalle Scrivia (AL), di Noventa di Piave (VE) e di Roma; a decorrere dal 25 marzo 2020 sono state sospese le attività dell'unità di Fino Mornasco (CO).

3. Al fine di superare la situazione temporanea di emergenza sanitaria, che ha comportato la sospensione delle attività commerciali, non imputabile né alla Società né tantomeno ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso per i lavoratori al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.), nella forma della concessione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", di cui all'artt. 29 e 30, D.lgs. n. 148/2015, ai sensi dell'art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020.



4. La richiesta di accesso al Fondo verrà effettuata da Escada per motivazioni coerenti alla situazione di emergenza sanitaria qui illustrata e al fine di ottenere l'erogazione dell'assegno ordinario ex art. 30, comma 1, D.lgs. n. 148/2015 e art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020, in misura variabile, nel rispetto dell'art. 3, d.lgs. n. 148/2015.

5. L'istanza di accesso al F.I.S. sarà presentata in favore dei lavoratori dipendenti in forza alla Società, indicati nel dettaglio nell'Allegato 1, per il periodo compreso tra il 16 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, senza pagamento di contributi addizionali, con erogazione dell'anticipo da parte del datore di lavoro e la maturazione durante il periodo di cassa integrazione degli istituti contrattuali. La riduzione dell'orario lavorativo individuale è effettuata nei termini di seguito riportati:

Milano (MI): lavoratori interessati: 7 - riduzione massima 100%;

Roma (RM): lavoratori interessati: 6 - riduzione massima 100%;

Serravalle Scrivia (AL): lavoratori interessati: 5 - riduzione massima 100%;

Fino Mornasco (CO): lavoratori interessati: 1 - riduzione massima 100%;

Noventa di Piave (VE): lavoratori interessati: 6 - riduzione massima 100%.

6. Lo strumento di integrazione salariale interesserà, quindi, tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa presso le unità locali su indicate, secondo le percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro.

7. La riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori interessati nel periodo autorizzato verrà attuata nell'ambito dei massimali previsti, attraverso singole giornate ovvero settimane intere e, quindi, in modalità verticale.

8. Resta inteso che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno dello strumento di integrazione salariale richiesto sino alla scadenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società.

9. La Società presenterà, quindi, nei termini e nelle modalità di cui all'art. 19, Decreto-legge n. 18/2020, la domanda di accesso al F.I.S. per ottenere, a favore dei lavoratori, l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19".

10. L'erogazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 30, comma 1, D.lgs. n. 148/2015 e 19, Decreto-legge n. 18/2020 verrà effettuata a favore dei lavoratori mediante anticipazione da parte della Società, poi soggetta al conguaglio con l'Ente previdenziale e ciò attraverso le ordinarie procedure amministrative.

11. In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la Società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.

12. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale che beneficerà del F.I.S. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie, anche a livello territoriale, si riservano di richiedere alla riapertura dell'attività aziendale la convocazione di assemblee con i lavoratori.

13. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale di cui agli artt. 14, d.lgs., n. 148/2015 e 19 del d.l., n. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Escada Italia S.r.l.


Giuseppe Strano



FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS



Francesca Mandato

Stefania Chicca

Emilio Fagnoli